

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE **C.G.S./CNOS-CIOFS**

Approvato a Roma dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 24 ottobre 2009

Art.1

Costituzione - Denominazione - Sede

1

L'Associazione Nazionale "C.G.S.- CINECLUBS GIOVANILI SALESIANI" - costituita con atto del 9 novembre 1967 rep.n.36225 presso il dott. Vincenzo Pompili - notaio in Roma - e rinnovata con denominazione "CINECIRCOLI GIOVANILI SOCIOCULTURALI" con atto del 10 febbraio 1980 rep. n.74480 presso il dott. Ugo Balestri - notaio in Prato - è promossa dagli Enti "Centro Nazionale Opere Salesiane - CNOS" e "Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - CIOFS" e viene indicata con la sigla "C.G.S./CNOS-CIOFS".

2

L'Associazione è riconosciuta "Associazione Nazionale di cultura cinematografica" con Decreto del Ministero del Turismo e Spettacolo del 6 dicembre 1968, ai sensi dell'art.44 della legge n.1213/965 e "Ente Nazionale a carattere assistenziale" con Decreto del Ministero dell'Interno n.559/4766/12000 A.83 del 18 giugno 1986, ai sensi del comma quarto dell'art.2 della legge n. 524/1974 e dell'art. 20 del DPR n.640/1972.

3

L'Associazione Nazionale "C.G.S./CNOS-CIOFS" ha sede in Roma.

Art.2

Scopo e finalità

1

L'Associazione Nazionale "C.G.S./CNOS-CIOFS" non ha scopo di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori previsti dal presente statuto nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, escludendo qualsiasi finalità politica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

2

Essa si prefigge di raggiungere finalità educative, formative, sociali, promozionali, culturali ed assistenziali a favore dei giovani, con esplicito riferimento all'ispirazione cristiana e al sistema educativo di Don Bosco.

In particolare si propone di:

- a) contribuire alla crescita integrale dei giovani, corrispondendo alla loro domanda educativa e valorizzando le espressioni giovanili della cultura e del tempo libero;
- b) sviluppare la professionalità dei soci, la qualificazione educativa dell'animatore culturale e favorire la crescita della spiritualità giovanile;
- c) promuovere le dimensioni educative, culturali, sociali e politiche delle espressioni relazionali giovanili, quali componenti di un articolato progetto di uomo e di società ispirato esplicitamente ai valori cristiani, al sistema preventivo di Don Bosco ed agli sviluppi della prassi educativa salesiana;
- d) diffondere nelle diverse agenzie educative i valori espressivi dei giovani, nonché realizzare attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni e dibattiti, cinema d'essai, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari;
- e) garantire appropriati servizi di promozione, di informazione, di assistenza e di coordinamento per tutti i soci a livello locale, regionale nazionale ed internazionale per il perseguimento dei fini propri dell'Associazione;

f) dare forza giuridica alla rappresentanza associativa delle espressioni socioculturali giovanili negli organismi consultivi e decisionali a tutti i livelli, ricercando opportunità di adesioni ai medesimi;

g) qualificare il proprio apporto educativo anche intervenendo all'interno di pubbliche programmazioni di attività socioculturali e favorendo iniziative di collaborazione con analoghe istituzioni impegnate nell'area della cultura, dello spettacolo e del tempo libero.

3

L'Associazione Nazionale C.G.S./CNOS-CIOFS, ricorrendone le caratteristiche, si identifica come:

- associazione culturale
- ente non commerciale
- ente di tipo associativo
- ente di promozione sociale
- associazione di cultura cinematografica
- associazione di ispirazione religiosa

Art.3

Ambiti di presenza

1

Per conseguire le finalità di cui al precedente articolo, l'Associazione Nazionale "C.G.S./CNOS-CIOFS" si propone una presenza attiva nello specifico della comunicazione sociale, con particolare riferimento ai settori del cinema, della radio-televisione, del teatro, della musica, dello spettacolo in genere, della stampa o di altri settori delle espressioni culturali giovanili.

2

Essa opera secondo una originale proposta Culturale-Formativa ed un coerente programma di attività associative da realizzare anche con la collaborazione di analoghe associazioni, alle quali offre il proprio contributo ideale ed operativo negli ambiti:

- a) ecclesiale, concorrendo ad elaborare e a realizzare piani pastorali programmati che contemplino anche la valorizzazione di apporti specifici della cultura giovanile;
- b) salesiano, collocandosi all'interno delle offerte associative proposte ai giovani e ordinate ad uno specifico progetto educativo e pastorale che favorisce le dimensioni giovanili nell'ambito della comunicazione e della cultura;
- c) territoriale nazionale, regionale e locale dove si predispongono scelte politiche ed operative rivolte ai giovani, specie nei settori di attività dell'Associazione.

Art.4

Attività

1

Operativamente, l'Associazione Nazionale "C.G.S./CNOS-CIOFS" promuove, coordina, programma e realizza iniziative ed attività coerenti con le proprie finalità associative.

2

In particolare, a livello nazionale, si propone di:

- a) predisporre, attraverso i propri organi associativi, programmi e piani articolati di attività nei settori di cui al precedente art. 3;
- b) garantire a tutti i soci occasioni strutturate di formazione, di qualificazione e di aggiornamento, secondo i vari settori e i vari livelli di impegno associativo, avvalendosi anche degli apporti di esperti esterni e delle Università Salesiane;

- c) promuovere iniziative di studi, di ricerche, di sperimentazioni e di documentazioni nell'ambito dei settori specifici dell'Associazione;
- d) elaborare sussidi multimediali atti a trasmettere messaggi efficaci e formativi nell'ambito delle istituzioni scolastiche ed extrascolastiche per l'uso critico dei mezzi di comunicazione sociale e per sviluppare le attitudini e le capacità creative dei giovani alle varie espressioni della cultura e del tempo libero;
- e) rappresentare l'Associazione Nazionale e le sue strutture periferiche presso gli organismi internazionali e nazionali, presso gli organi dello Stato, le Pubbliche Amministrazioni e altre Istituzioni che operano nelle aree affini a quelle dell'Associazione.

3

L'Associazione Nazionale potrà, in via sussidiaria e meramente strumentale, svolgere prestazioni di servizi per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione medesima.

4

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare con altri Enti Pubblici e privati aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'Associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività economiche commerciali.

5

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti i tesserati possono esservi nominati.

6

Se permesso dalla Legge l'Associazione Nazionale ed i circoli ad esse aderenti possono assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.

Art.5

Servizio Volontariato

1

L'Associazione Nazionale ricerca il coinvolgimento attivo e responsabile dei Soci, attraverso la proposta del servizio volontario nell'animazione e nella realizzazione delle iniziative e delle attività associative.

2

Essa valorizza l'impegno del volontariato quale atteggiamento dinamico di maturazione personale e di solidarietà sociale nei confronti delle domande educative emergenti dal mondo dei giovani e dal contesto del territorio.

3

Attraverso la realizzazione della Proposta Culturale-Formativa, l'Associazione tende a coinvolgere anche la famiglia nelle Associazioni Locali, riconoscendo il suo insostituibile ruolo educativo.

4

Religiosi e laici offrono il proprio apporto di complementarità nella esperienza associativa.

5

L'esercizio delle cariche e degli incarichi sociali è a titolo gratuito, è ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica o dell'incarico, purchè autorizzato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

6

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera, dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. Per le attività svolte in regime di convenzione con gli Enti Pubblici, i lavoratori dell'Associazione avranno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione e le necessità aziendali.

Art.6

Proposta unitaria

1

L'Associazione Nazionale, articolata in settori specifici di iniziative e di attività di cui al precedente art. 3, sviluppa i propri programmi associativi unitari in corrispondenza con i ritmi di crescita graduale della personalità dei giovani.

2

Essa predispone programmi associativi che muovono dall'interesse giovanile a fruire delle diverse modalità delle espressioni culturali e della comunicazione sociale, abilita i soci all'uso critico dei messaggi della comunicazione sociale, suscita partecipazione alla realizzazione di esperienze volte alla produzione delle varie espressioni della cultura giovanile e offre occasioni professionalizzanti nell'animazione culturale del territorio, con attenzione particolare agli aspetti educativi del servizio programmato.

Art.7

Collegamento con gli Enti Promotori

1

L'Associazione Nazionale riconosce e valorizza il ruolo degli Enti Promotori CNOS e CIOFS negli Organi sociali dell'Associazione medesima, in cui esercitano la funzione di garantire l'ispirazione codificata nelle Costituzioni delle rispettive Congregazioni.

2

Al fine di rendere efficace il loro ruolo, i Presidenti degli Enti Promotori, oltre che essere Soci di diritto dell'Associazione, nominano propri Delegati/e nazionali, regionali e locali, con il compito precipuo di garantire l'orientamento dell'Associazione all'interno del Progetto Educativo-Pastorale Salesiano e di assicurare i collegamenti nazionali e periferici tra l'Associazione e gli Enti Promotori.

3

I Delegati/e CNOS e CIOFS sono membri di diritto negli Organi locali, regionali e nazionali dell'Associazione, previsti rispettivamente agli articoli 13, 15, 19 e 20 del presente Statuto, nei quali hanno anche l'esercizio di voto attivo e passivo.

4

Qualora, per qualsiasi motivo ed unilateralmente gli Enti Promotori, sia congiuntamente che disgiuntamente, dovessero riscontrare il venire meno nell'Associazione le caratteristiche ed i motivi per i quali la promossero, potranno revocare il loro impegno. In caso di revoca dell'impegno l'Associazione non potrà più usare la denominazione e le sigle CNOS e/o CIOFS.

Art.8

Soci

1

Sono Soci dell'Associazione Nazionale "C.G.S./CNOS-CIOFS":

- a) gli Enti Promotori CNOS e CIOFS, nella persona dei rispettivi Presidenti in carica;
- b) i delegati/e CNOS e CIOFS nazionali;
- c) i delegati/e CNOS e CIOFS regionali ;
- d) le Associazioni Locali costituite presso le Istituzioni dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice che accettano le finalità e le norme contenute nel presente Statuto e non appartengono ad altri organismi nazionali o locali della stessa natura;
- e) le Associazioni Locali costituite al di fuori delle Istituzioni dei salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, purché operanti secondo un progetto e norme statutarie o regolamentari i cui contenuti siano in armonia con il presente Statuto, a seguito di verifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione;
- f) soggetti qualificati in scienze dell'educazione e/o della comunicazione sociale, o in particolare attività, presentati al Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione dai due Enti Promotori.

2

I soci possono usare la sigla C.G.S./CNOS-CIOFS solo se in regola con la affiliazione annuale.

L'affiliazione annuale si considera regolarizzata quando i relativi adempimenti sono stati perfezionati dagli organi centrali dell'Associazione.

La violazione del primo periodo del presente comma costituisce violazione dei diritti dell'Associazione Nazionale.

3

E' vietata la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art.9

Ammissione

1

Le Associazioni di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 8 possono ottenere la qualifica di socio previa richiesta scritta inoltrata dal legale rappresentante delle singole Associazioni al Consiglio Direttivo Nazionale tramite il consiglio Direttivo Regionale territorialmente competente, con le modalità specificate nei Regolamenti dell'Associazione Nazionale, di cui al successivo art. 27.

2

Il Consiglio Direttivo Nazionale decide in merito e provvede a darne comunicazione agli interessati e alla eventuale iscrizione nel libro soci.

3

L'ammissione obbliga gli associati all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi.

Art.10

Recessione - Decadenza - Esclusione

1

Ogni socio è libero di recedere dall'Associazione, inoltrando le dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo Regionale competente, il quale provvederà a darne comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale.

2

Sono dichiarati decaduti i soci che cessino di svolgere le attività di cui al precedente art. 4.

3

L'esclusione di un Socio nel caso si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione Nazionale, di cui al precedente art. 2, avviene con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, a seguito di parere obbligatorio del Consiglio Direttivo Regionale.

4

Il Socio, recedente, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il Socio, recedente, decaduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio associativo.

5

Il socio che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno. Nei confronti dei soci non in regola con il pagamento delle quote associative da almeno un anno, di quelli che non hanno partecipato per almeno tre anni consecutivi alle assemblee e di quelli che per qualunque causa hanno dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione può essere promossa dal Consiglio Direttivo Nazionale proposta di esclusione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea a maggioranza previa dettagliata relazione del Consiglio Direttivo Nazionale. Il provvedimento di esclusione motivato deve essere comunicato per raccomandata al associato escluso. Questi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può fare istanza di riesame del provvedimento di esclusione al Collegio dei revisori. Il Collegio dei revisori, sentito l'interessato ed il Presidente Nazionale, delibera definitivamente sull'istanza di riesame revocando o confermando il provvedimento dell'assemblea.

6

I soci di cui alla lettera d) comma 1) dell'art. 8, oltre per recesso o dimissioni, possono essere dichiarati decaduti, per giusta causa o giustificato motivo, dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta dei due Enti Promotori.

Art.11

Struttura dell'Associazione

1

L'Associazione Nazionale "C.G.S./CNOS-CIOFS" ha struttura federativa, comprendente le Associazioni Locali, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 8, e le eventuali Associazioni Regionali, costituite presso i Comitati Regionali, di cui all'art.15.

2

L'Associazione Nazionale potrà dotarsi di eventuali Organismi di natura giuridica e tecnico-organizzativa, i cui compiti potranno esser determinati dai Regolamenti di cui al successivo art. 27.

Art.12

Articolazione dell'Associazione

1

La struttura federativa dell'Associazione si articola a livello territoriale attraverso Organi locali, regionali e nazionali per la promozione ed il coordinamento delle Associazioni Locali.

2

L'articolazione per settori, di cui al primo comma del precedente art. 3, potrà essere deliberata dall'Assemblea Nazionale e disciplinata dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione attraverso appositi Regolamenti, di cui al successivo art.27.

Art.13

Associazioni Locali

1

Le Associazioni Locali, di cui al precedente art.8, costituiscono le sedi operative di base della struttura federativa dell'Associazione Nazionale C.G.S.

2

Le Associazioni Locali sono composte da persone fisiche, di età non inferiore ai sedici anni, salvo diverse disposizioni di legge, che, oltre a usufruire dei servizi erogati dall'Associazione e a seguito di domanda accolta dal Consiglio Direttivo Locale, acquistano la qualifica di socio, per libera scelta, col conseguente impegno al rispetto delle relative norme statutarie.

3

Possono partecipare e aderire alle attività dell'Associazione locale i soci che usufruiscono dei relativi servizi associativi, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti interni.

4

Ciascuna Associazione locale C.G.S. deve:

1. essere costituita a norma del Codice Civile;
2. essere retta da un proprio Statuto, in cui siano esplicitamente recepite le finalità di cui all'art.2 del presente Statuto;
3. essere dotata di propri Organi associativi, in cui siano previste le funzioni del Presidente, del Delegato/a CNOS-CIOFS presso le Associazioni di cui alla lettera b) del precedente art. 8, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

5

Al Presidente di ciascuna Associazione locale spetta:

- la legale rappresentanza della propria Associazione, esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo Locale;
- la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, nonché la competenza sull'inoltro degli atti o pratiche associative presso gli Organi dell'Associazione o presso le altre Istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri sociali.

6

Ai singoli componenti del Consiglio Direttivo Locale, di norma, sono demandati compiti specifici, tra cui quelli di Segretario, Tesoriere o altri incarichi associativi.

7

All'Assemblea dei soci, da convocarsi almeno una volta all'anno dal proprio Presidente, spetta:

- a) l'approvazione del programma e del piano annuale delle attività associative culturali e formative;
- b) l'elezione dei membri del proprio Consiglio Direttivo, ai quali deve appartenere di diritto il Delegato/a degli Enti Promotori, ogni quattro anni in coincidenza delle elezioni Regionali e Nazionali, in funzione delle modalità e dei tempi previsti dall'art. 20.6.;
- c) la predisposizione di proposte e di richieste programmatiche da inoltrare agli organi dell'Associazione Regionale e Nazionale;
- d) l'approvazione delle relazioni annuali consuntive e preventive.

8

Le Associazioni Locali sono rappresentate nelle Assemblee Regionali e Nazionali dal proprio Presidente.

9

Le Associazioni Locali, nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizio, agiranno in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa e organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

10

Ciascuna Associazione Locale, inoltre, provvederà alla realizzazione delle attività associative mediante proprie strutture o attraverso accordi con le istituzioni proprietarie delle medesime, ricorrendo ad eventuali convenzioni scritte.

11

L'Associazione Nazionale, per quanto attiene alla gestione delle singole Associazioni Locali e al regolare funzionamento organizzativo, amministrativo, tecnico e fiscale, presterà esclusivamente la propria consulenza.

12

Le Associazioni Locali, ai soli fini della qualifica di circoli di cultura cinematografica, sono soggette al riconoscimento del Ministero e/o degli uffici competenti.

Art.14

Organi Sociali

Regionali e Nazionali dell'Associazione

1

Per la promozione e il coordinamento delle Associazioni Locali, l'Associazione Nazionale è dotata di organi regionali e nazionali.

2

Sono organi regionali dell'Associazione Nazionale C.G.S.:

1. il Comitato Regionale
2. l'Assemblea del Comitato Regionale;
3. il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale;
4. il Presidente Regionale;
5. il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

3

Sono organi centrali dell'Associazione Nazionale C.G.S.:

1. l'Assemblea Nazionale;
2. il Consiglio Direttivo Nazionale;
3. il Presidente Nazionale;
4. il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Art.15

Comitato Regionale

1

Il Comitato Regionale è un Organo Sociale periferico dell'Associazione Nazionale per la promozione e il coordinamento delle Associazioni Locali "C.G.S./CNOS-CIOFS" presenti nel rispettivo ambito territoriale e prende la denominazione di "Comitato C.G.S./CNOS-CIOFS, Regione (es. Umbria)".

2

Detto Comitato Regionale, nelle Regioni dove la normativa amministrativa regionale lo richiede, può costituirsi in Associazione di "Comitato C.G.S./CNOS-CIOFS, Regione ..", dotandosi di un proprio Statuto, che dovrà essere approvato con relativa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

3

In detto Statuto dovrà essere esplicitata la ragione sociale dell'Associazione, quale "Organo Sociale periferico regionale dell'Associazione Nazionale", nonché riportare il contenuto del precedente articolo 2, relativo alle finalità dell'Associazione medesima.

4

Il Comitato Regionale, nel caso in cui sia costituito in Associazione, nello svolgimento delle proprie attività e di eventuali prestazioni di servizi gode di autonomia di gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria e con tutte le conseguenti responsabilità sia in ordine agli Organi Associativi dell'Associazione Nazionale, sia rispetto alle relative Associazioni Locali, fermo restando le competenze di ammissione dei Soci a norma dell'art. 9.

5

Qualora, per qualsiasi motivo ed unilateralmente il Consiglio Direttivo Nazionale, dovesse riscontrare il venire meno in un Comitato Regionale delle caratteristiche richieste dallo Statuto Nazionale, dovrà deliberare il commissariamento del Comitato Regionale stesso. La delibera di commissariamento deve essere approvata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale nella quale composizione non viene conteggiato il Comitato Regionale de-quo.

Art.16

Assemblea del Comitato Regionale

1

L'Assemblea del Comitato Regionale è composta:

1. dai Presidenti delle Associazioni Locali presenti nella Regione;
2. dai Delegati/e CNOS-CIOFS presso le medesime Associazioni Locali;
3. dai membri del Consiglio Direttivo Regionale, in carica o uscenti.

2

Il Presidente di una Associazione Locale può delegare un altro socio della medesima Associazione Locale, purché questo risulti tra i membri del Consiglio Direttivo.

3

L'Assemblea del Comitato Regionale è convocata annualmente dal Presidente del Consiglio Direttivo regionale, con le modalità previste dai regolamenti di cui al successivo art. 27.

4

Spetta all'Assemblea del Comitato Regionale:

- a) eleggere ogni quattro anni, e con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data dell'Assemblea Elettiva Nazionale, i membri del Consiglio Direttivo Regionale e del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
- b) approvare la relazione annuale morale, organizzativa, finanziaria e tecnica ed il rendiconto consuntivo economico-finanziario predisposti dal Consiglio Direttivo Regionale;
- c) deliberare su tutto quanto concerne la promozione, il coordinamento e i piani di attività delle singole Associazioni C.G.S. presenti nel territorio della Regione, nell'ambito specificatamente indicato al precedente art. 4;
- d) formulare proposte e richieste per l'Assemblea Nazionale.
- e) approvare in sede di Assemblea straordinaria l'eventuale statuto e le sue modifiche.

Art.17

Consiglio Direttivo del Comitato Regionale

1

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale è l'organo sociale periferico di promozione e di coordinamento delle Associazioni Locali del proprio territorio ed assolve ai compiti esecutivi delle delibere dell'Assemblea Regionale.

2

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale è composto:

- dal Delegato regionale CNOS,
- dalla Delegata regionale CIOFS,
- da almeno QUATTRO membri, eletti dalla Assemblea, di cui al precedente articolo 16,

3

I suoi membri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

4

Esso viene convocato dal Presidente Regionale almeno tre volte all'anno, con le modalità previste nei Regolamenti, di cui al successivo art. 27.

5

Il Consiglio Direttivo Regionale ha i seguenti compiti:

- a) eleggere, nella prima riunione del mandato, il Presidente e fra i suoi membri il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- b) promuovere, nel territorio di sua competenza, le attività di cui all'art. 4 del presente Statuto;
- c) predisporre la relazione consuntiva e programmatica da sottoporre all'Assemblea regionale e da inviare al Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) predisporre annualmente i propri bilanci consuntivi e preventivi, con le relative relazioni, controllate dal Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, come disciplinato dal successivo art. 19 del presente Statuto;
- e) curare l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea Regionale e di quelle determinate dagli organi associativi nazionali;
- f) designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nel territorio regionale;
- g) dichiarare decaduto dall'incarico il Consigliere Regionale assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive, procedendo alla sua sostituzione con il primo dei non eletti;
- h) approvare l'eventuale regolamento e relative modifiche;
- i) ricevere ed istruire la domanda di socio come previsto al precedente art. 9.

6

Le modalità di convocazione del Consiglio e di esercizio del voto sono disciplinate da un apposito Regolamento interno, fermo restando che

- a) per la valida costituzione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
- b) per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.18

Presidente del Comitato Regionale

1

Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, anche al di fuori del proprio ambito, e presiede l'Assemblea Regionale dei soci e il Consiglio Direttivo Regionale.

2

È membro del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea nazionale.

3

Egli assolve ai seguenti compiti:

- a) convoca e presiede il Consiglio del Comitato Regionale, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti di cui al successivo art. 27;

- b) esercita la legale rappresentanza del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale e cura l'ordinaria e straordinaria amministrativa del Comitato Regionale;
- c) convoca l'Assemblea Regionale in seduta ordinaria e, per motivi gravi, straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno metà delle Associazioni Locali del proprio territorio;
- d) vigila sulla regolare tenuta dei registri sociali e delle pratiche amministrative di propria competenza.

4

In caso di impedimento o assenza o dimissioni del Presidente ne assume temporaneamente tutte le funzioni il Vice Presidente, il quale può ricevere dal Presidente, e con atto notorio, anche la delega di legale rappresentante.

5

Il Consiglio Direttivo Regionale dovrà dichiarare decaduto dalla carica il Presidente Regionale assente a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo Nazionale. Il presente comma non si applica se effettuata la sostituzione di cui al comma 4 e risulta presente al Consiglio Direttivo Nazionale il corrispettivo Vice Presidente Regionale.

Art.19

Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

1

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Regionale.

2

Esso è convocato, per la prima seduta, dal Presidente del Consiglio Direttivo Regionale e in tale riunione elegge, tra i suoi componenti, il proprio Presidente; nelle sedute successive, è convocato, due volte all'anno, dal presidente del Collegio medesimo.

3

I compiti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti sono analoghi a quelli previsti dal successivo art. 24 del presente Statuto.

Art.20

Assemblea Nazionale

1

L'Assemblea Nazionale è l'organo supremo dell'Associazione.

Essa rappresenta la totalità dei Soci e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e dell'apposito Regolamento, obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

2

L'Assemblea Nazionale è composta:

- a) dai Presidenti delle Associazioni Locali;
- b) dai Presidenti Nazionali degli Enti Promotori;
- c) dai Delegati/e Nazionali CNOS e CIOFS;
- d) dai Delegati/e Regionali CNOS e CIOFS;
- e) dai componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, di cui al successivo art. 21, senza diritto di voto in quanto tali;
- f) dai componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, di cui al successivo art. 24, senza diritto di voto in quanto tali;
- g) dai soci, persone fisiche, ad personam di cui alle lettere d) punto 1) del precedente art. 8.

3

Fermo restando che il diritto di voto appartiene ad ognuno dei soci di cui all'art. lo 8 , le modalità del suo esercizio sono disciplinati da apposito Regolamento Nazionale, di cui al successivo art. 27.

4

Fermo restando quanto previsto al quart'ultimo comma del precedente art. 13, il Presidente di una Associazione Locale può altresì delegare un membro del Consiglio Direttivo della propria Associazione Locale o di un'altra della stessa Regione.

5

L'Assemblea Nazionale può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione avviene con ogni mezzo idoneo a fornire la prova di effettiva ricezione da inviare all'indirizzo risultante dal libro soci almeno trenta giorni prima della sua celebrazione, con indicazione del luogo e dell'ora dell'adunanza e degli argomenti che saranno posti all'ordine del giorno

6

L'Assemblea Nazionale ordinaria è convocata dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci:

- ogni anno, entro il primo quadrimestre, per l'approvazione delle scelte programmatiche, della relazione morale, organizzativa, finanziaria e tecnica, del rendiconto consuntivo economico-finanziario, nonché per deliberare sulla istituzione di specifici settori e su materie inerenti la promozione e lo sviluppo dell'Associazione;
- ogni quattro anni, per procedere alle elezioni di dieci membri del Consiglio Direttivo Nazionale, nel rispetto di quanto previsto al punto 2) del successivo art. 21; di tre membri effettivi e due supplenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, di cui al successivo art. 24; di tre membri effettivi e tre supplenti del Collegio Nazionale dei Proviviri, di cui al punto 1) del successivo art. 25.
- l'Assemblea Nazionale approva, su proposta del consiglio direttivo nazionale, le modifiche statutarie ed i regolamenti associativi.

7

L'Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci:

1. per l'esame delle proposte di modifiche statutarie;
2. per gravi motivi, a giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale;
3. quando ne facciano richiesta almeno la metà delle Associazioni Locali;
4. per le avvenute dimissioni della maggioranza dei membri eletti del Consiglio Direttivo Nazionale;
5. per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio sociale.

8

L'Assemblea Nazionale straordinaria, nei casi previsti dai precedenti punti 3), 4) e 5) del comma 7, deve essere convocata entro sessanta giorni.

9

Il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare di convocare l'Assemblea Nazionale con votazione "ad referendum" indetta fra tutti i Soci con le modalità di cui in appresso.

L'espressione del voto dei Soci avviene con votazione tramite scheda.

Il giorno di chiusura della votazione delle Assemblee ad Referendum sarà fissato per non prima del trentesimo giorno del mese susseguente a quello cui corrisponde l'invio dell'ordine del giorno a tutti i soci tramite raccomandata.

In caso d'urgenza, il termine di chiusura della votazione potrà venire abbreviato di quindici giorni dal Consiglio, che domanderà alla stessa Assemblea, così convocata, la convalida del provvedimento eccezionale.

L'avviso di convocazione indicherà l'elenco degli oggetti su cui si deve votare e i termini in cui dovrà compiersi la votazione.

L'Assemblea si intende tenuta nel giorno stabilito per la chiusura delle votazioni.

Nel termine prefissato ciascun Socio esprimerà sulla scheda di votazione il proprio voto sulle questioni di cui all'ordine del giorno.

Non sono ammesse deleghe di voto.

La Commissione Verifica Poteri, composta da tre a cinque componenti designati dal Consiglio Direttivo Nazionale, a garanzia delle votazioni, potranno sempre organizzare il ricevimento, la raccolta e lo scrutinio delle schede, come meglio riterranno opportuno, verificando la regolarità di espressione di voto.

Salvo i casi in cui è diversamente disposto, le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei votanti s'intendono approvate.

Il risultato delle votazioni obbliga tutti i Soci: esso è constatato dal verbale firmato dagli scrutatori e controfirmato dalla Commissione Verifica Poteri e dal Presidente Nazionale in carica e pubblicato nella Rivista e nel Sito ufficiale CGS.

10

L'Assemblea si compone di tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative. Essa è convocata presso la sede sociale, o presso altro luogo deciso dal Consiglio Direttivo Nazionale.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, non raggiungendosi le necessarie presenze alla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla prima. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e ne è fatto constare verbale a cura di un segretario da essa nominato. L'Assemblea delibera con la maggioranza più uno dei soci presenti sia in prima che in seconda convocazione.

11

Il presente Statuto è modificato dall'Assemblea, con la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.21

Consiglio Direttivo Nazionale

1

Il Consiglio Direttivo Nazionale si compone:

1. dei due Delegati Nazionali degli Enti Promotori;
2. dei dieci membri eletti dall'Assemblea Nazionale tra i soci persone fisiche e soci delle associazioni locali,
3. dei Presidenti dei Consigli Direttivi Regionali;

2

La durata dell'incarico dei dieci membri è quadriennale ed è rinnovabile.

3

Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci e si riunisce almeno tre volte all'anno per assolvere ai seguenti compiti:

- a) eleggere, tra i membri eletti dall'assemblea il Presidente Nazionale, il Vice-Presidente Nazionale ed il Tesoriere Nazionale;
- b) eleggere il Segretario Nazionale tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) nominare eventuali Commissioni Nazionali, a cui demandare compiti specifici;
- d) nominare propri rappresentanti nei diversi organismi culturali, politici, ecclesiali, che operano in materie affini a quelle della Associazione;

- e) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Nazionale, determinando forme, modi e tempi di attuazione;
- f) promuovere e controllare l'andamento della Associazione nelle sue strutture Nazionale, Regionali e Locali;
- g) programmare il piano annuale di formazione per i Soci e coordinare le iniziative formative e culturali a livello internazionale, nazionale, regionale e locale, fornendo i supporti necessari;
- h) emanare i Regolamenti, di cui al successivo art. 27;
- i) approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente, da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea Nazionale, e nel secondo semestre approvare quello preventivo riferito all'anno solare successivo;
- l) approvare la relazione morale, organizzativa, economica e finanziaria, che il Presidente Nazionale sottoporrà, per conto del Consiglio Direttivo Nazionale, all'Assemblea Nazionale ordinaria;
- m) redigere la relazione annuale da presentare al Ministero competente e determinare le modalità associative per accedere a finanziamenti oppure contributi pubblici o privati, a tutti i livelli, secondo la disciplina indicata nei Regolamenti di cui all'art. 27;
- n) determinare l'entità delle quote associative annuali;
- o) deliberare la convocazione dell'Assemblea Nazionale ordinaria;
- p) prendere tutte le deliberazioni, anche straordinarie, per la realizzazione delle finalità e dei programmi dell'Associazione, secondo lo Statuto;
- q) invitare, quando si pongono all'o.d.g. problemi amministrativi, il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

4

Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri, determinando i limiti della delega.

5

Il Consiglio Direttivo Nazionale può dichiarare decaduto dall'incarico il consigliere nazionale, assente senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive, sostituendolo con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea Nazionale.

6

Vacanza nel Consiglio Direttivo Nazionale

a) In caso di vacanza di uno o più seggi nel Consiglio Direttivo Nazionale, per qualsiasi ragione verificatasi, i componenti in carica provvedono immediatamente, per cooptazione, al completamento del Consiglio, nel rispetto delle componenti di cui al precedente primo comma.

b) I componenti cooptati restano in carica fino alla prima Assemblea Nazionale e, successivamente, rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale, a seguito della loro nomina da parte dell'Assemblea medesima.

7

Le modalità di convocazione del Consiglio e di esercizio del voto sono disciplinate da un apposito Regolamento interno, fermo restando che

a) per la valida costituzione del Consiglio Direttivo Nazionale è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

b) per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art.22

Presidente Nazionale e Vice-Presidente

1

Il Presidente Nazionale è eletto a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'incarico di Presidente Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa sia nazionale che regionale che locale.

2

Il Presidente Nazionale:

a) ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione Nazionale, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;

b) convoca e presiede l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale e il Comitato Esecutivo, di cui all'art.23;

c) cura il buon andamento dell'Associazione e vigila sulla tenuta dei libri sociali e sullo svolgimento delle pratiche amministrative e finanziarie dell'Associazione;

d) controlla che sia data esecuzione alle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale;

e) cura l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione Nazionale.

3

In caso di urgenza, il Presidente Nazionale può assumere iniziative e prendere decisioni, salvo ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

4

Il Vice-Presidente:

a) collabora normalmente con il Presidente Nazionale nel coordinamento delle Attività associative in riferimento ai Settori e alle Regioni;

b) in caso di impedimento o assenza o dimissioni del Presidente Nazionale, ne assume temporaneamente tutte le funzioni, potendo ricevere dal Presidente Nazionale, e con atto notorio, anche la delega di legale rappresentante.

Art.23

Comitato Esecutivo Nazionale

1

Il Comitato Esecutivo Nazionale è l'organo amministrativo dell'Associazione.

2

Il Comitato Esecutivo Nazionale è composto dal Presidente Nazionale, dal Vice-Presidente Nazionale, dai Delegati Nazionali degli Enti Promotori, dal Segretario Nazionale e dal Tesoriere Nazionale.

3

Collabora con il Presidente Nazionale nel predisporre l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo Nazionale e nel rendere operative le direttive del medesimo sia dal punto di vista gestionale che esecutivo.

Art.24

Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

1

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti, anche al di fuori dei propri associati, dall'Assemblea Nazionale.

2

È convocato, in prima seduta, dal Presidente Nazionale dell'Associazione ed elegge, al suo interno, il proprio Presidente.

3

Per le successive sedute, è convocato dal Presidente del Collegio medesimo e delibera a maggioranza dei voti.

4

Si riunisce, ordinariamente, ogni 4 mesi e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno due componenti del medesimo Collegio.

5

Dura in carica quattro esercizi sociali ed i suoi membri sono rieleggibili.

6

Ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione.

7

Quando si trattano problemi amministrativi, esso può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto di voto, ha diritto di partecipare all'Assemblea Nazionale, sempre senza diritto di voto.

Art.25

Collegio Nazionale dei Proviviri

1

Il Collegio Nazionale dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti, eletti anche tra i non Soci, dall'Assemblea Nazionale dei Soci.

2

I componenti eleggono nella prima riunione il Presidente.

È compito del Presidente eletto convocare il Collegio Nazionale dei Proviviri.

3

I suoi membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, scadono comunque al termine del mandato consiliare.

4

Spetta al Collegio Nazionale dei Proviviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione, comporre e risolvere eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i relativi Organi Sociali a qualsiasi livello.

5

Il Collegio giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedure e il loro lodo sarà inappellabile.

Art.26

Durata dell'Associazione - Patrimonio - Esercizio Sociale

1

La durata dell'Associazione è illimitata.

2

La Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e

sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

3

La partecipazione alle cariche sociali è a titolo gratuito; è ammesso soltanto il rimborso spese.

4

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

5

In caso di cessazione, estinzione e scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Nazionale, d'intesa con i Presidenti degli Enti Promotori, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. La cessazione, l'estinzione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea, con la maggioranza dei tre quarti dei soci.

6

I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti a fini di utilità sociale, ad un'altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.27

Regolamenti

1

L'Organizzazione, le attività ed eventuali casi di controversia all'interno dell'Associazione Nazionale, sono disciplinate da appositi Regolamenti.

2

Detti Regolamenti e le loro modifiche sono deliberati su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale dall'Assemblea Nazionale.

Art.28

Rinvio ad ulteriore normativa

Per quanto non previsto dall'Atto Costitutivo dell'Associazione Nazionale e dal presente Statuto si fa riferimento ai Regolamenti, di cui al precedente art. 27, e alle norme di legge vigenti in materia ed in particolare si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 , e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.